

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

**Gestione associata servizi assicurativi Valdinievole Est
Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme e Pieve a Nievole
(Provincia di Pistoia)**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA PER I COMUNI DI PIEVE A NIEVOLE, MONSUMMANO TERME,
LARCIANO E LAMPORECCHIO**

**LOTTO 4- COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
E RISCHI DIVERSI**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Comune Capofila: il Comune di Pieve a Nievole, di seguito anche Amministrazione appaltante o Amministrazione;

Contraente: ciascun Comune aderente alla Gestione Associata, di seguito denominati anche Comune aderente o Comune;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonchè, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente ...

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1' immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optionals: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

Per ogni Comune assicurato la copertura assicurativa avrà efficacia e verrà prestata mediante emissione del corrispondente Contratto di Assicurazione, avente le medesime condizioni normative e economiche del presente Capitolato.

Ciascun Contratto di Assicurazione riporterà i corrispondenti valori / massimali / capitali, la data di inclusione e decorrenza della garanzia, nonché l'importo della quota di premio alla firma e rate successive di sua spettanza, e verrà sottoscritto dal Comune assicurato.

Le coperture assicurative hanno durata di 42 mesi, con effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2011 e scadenze come di seguito previsto:

- prima scadenza annuale alle ore 24,00 del 30.06.2013
- scadenza annuale intermedia alle ore 24,00 del 30.06.2014
- scadenza definitiva alle ore 24,00 del 30.06.2015

e frazionamento semestrale, con pagamento del premio (fermi i termini di mora di seguito previsti):

- alla firma, con riferimento alla data del 31.12.2011
- della 1' rata semestrale, al 30.06.2012
- della 2' rata semestrale, al 31.12.2012
- di ciascuna semestralità successiva, rispettivamente al 30.06 e al 31.12 di ciascun anno, fino al 31.12.2014

Laddove i singoli Contratti di assicurazione abbiano una decorrenza successiva a quella sopra indicata, la Società rimane impegnata ad applicare per tali Contratti i medesimi tassi / aliquote / premi unitari indicati per il presente Capitolato.

È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per ciascun singolo Contratto di assicurazione, nonché solo per una o alcune delle garanzie previste.

È facoltà della Amministrazione e/o di ciascun Comune assicurato richiedere alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del singolo Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza; in caso di accettazione la Società fornirà tale prosecuzione temporanea a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla gestione dello stesso, è affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione (e per essa anche i Comuni assicurati) e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione ed i Comuni, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta / recesso del contratto stesso, che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata AR).

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, ciascuna Comune pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 90 giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto quale risulta dai corrispondenti Contratti di assicurazione attivati;
- b. entro 90 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice:
 - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza,
 - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa unicamente nei confronti del singolo Comune assicurato inadempiente, e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri di interesse del singolo Comune inadempiente accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'art. Oggetto dell'Assicurazione che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:
 - a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazione della carta di circolazione;
 - b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
 - c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui la Amministrazione fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenza delle fattispecie sopra menzionate.

2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l'Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 5: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione.

Art. 6: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

- A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:
1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005
- B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, limitatamente ai veicoli per i quali nell'elenco allegato è indicato il valore da assicurare, definiti garanzie ARD:
1. incendio
 2. azione del fulmine
 3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
 4. furto o tentato furto, anche di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo
 5. rapina e/o estorsione
 6. atti vandalici e/o eventi socio politici
 7. eventi naturali.
- C) il ricorso terzi;
- D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione:
1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
 2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per i ratei del premio imponibile RCA e della tassa automobilistica riferiti al periodo corrente tra la data del sinistro e quelle di scadenza della rata di premio e della tassa pagate;
 3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
 4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
 5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza delle attività di soccorso e trasporto, anche di vittime di incidenti stradali e non programmate;
 6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;

7. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l'eventuale dissequestro del veicolo.

Art. 7: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia rcauto, comprende i danni:

- ◇ causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
- ◇ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- ◇ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, sia esso in circolazione che non;

e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia ard, i danni:

- ◇ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo;

Art. 8: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per ciascun sinistro di:
- a1) euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina operatrice, rimorchio
 - a2) euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni veicolo speciale, autobus, autocarro, macchina agricola e altro veicolo
- b) per i danni di cui alla lettera B) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola più avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
- ◇ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;
 - ◇ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventiprocento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza.

- c) per le spese di cui alla lettera D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di euro 2.000,00 per sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 9: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 10: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- ◇ marca e modello
- ◇ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- ◇ tipo veicolo
- ◇ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ◇ tipo di alimentazione
- ◇ anno di 1' immatricolazione
- ◇ valore assicurato
- ◇ tariffa applicata e classe di merito
- ◇ data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, la Amministrazione ne darà comunicazione alla Società per il tramite del broker, anche mediante posta elettronica, e la Società si impegna:

- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione;
- in caso di inclusione, a far pervenire direttamente alla Amministrazione il contrassegno / certificato di assicurazione entro le ore 10 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione di variazione.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione è resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.

Qualora la Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 11: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'Oggetto dell'assicurazione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.

La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, come anche in altre occasioni a semplice richiesta della Amministrazione, la Società fornirà ad essa, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonchè, per i sinistri di cui alle lettere B e successive dell'art. 6 e qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

Art. 12: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'Oggetto dell'assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 13: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 14: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Azienda ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 15: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'Oggetto dell'assicurazione, il premio è costituito dall'applicazione delle tariffe nella forma Bonus/Malus per i veicoli assoggettati a tale forma tariffaria, e nella forma a tariffa fissa per i restanti veicoli.

Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario o complessivo convenuto.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

Art. 16: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 16: Riparto di coassicurazione e delega

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta

eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società.

- ⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %

Art. 17: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 18: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 19: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati a operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Elenco dei veicoli assicurati – COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Tipo	Marca	Modello	Targa o Telaio	Cv / Q.li / CC / Posti	B/M	Anno	Valore Euro
autocarro	Renault	Express	AH 775 BB	15	Fissa	1995	
autobus	Fiat	Cacciamali	AM 232 YP	24	Fissa	1997	
autovettura	Fiat	Panda	AM 384 YB	12	1	1997	
autovettura	Fiat	Punto	AM 385 YB	13	1	1997	
autovettura	Fiat	Punto	DR 127 GF	15	5	2008	
autobus	Iveco	Cacciamali	BS 405 ZR	41	Fissa	2001	
autobus	Daimler	Sora	CT 074 HS	29	Fissa	2005	
autovettura	Fiat	Punto	CT 889 HR	14	10	2005	
autocarro	Piaggio	Porter	DG 686 KT	15	Fissa	2007	
motocarro	Piaggio	Ape Car	PT 064301	218	Fissa	1985	
motociclo	Bmw	K75	PT 071746	740	Fissa	1991	
motociclo	Bmw	K75	PT 071747	740	Fissa	1991	
motocarro	Piaggio	Ape Car	PT 072572	218	Fissa	1992	
autocarro	Fiat	OM 35	PT 240107	35	Fissa	1990	
autobus	Fiat	Carvin	PT 308021	42	Fissa	1987	
autobus	Fiat	Ducato	PT 389922	16	Fissa	1993	
autocarro	Fiat	141	PT 391013	11	Fissa	1996	
motocarro	Piaggio	Ape Car	PT 058253	218	Fissa	1982	

Elenco dei veicoli assicurati – COMUNE DI LAMPORECCHIO

Tipo	Marca	Modello	Targa o Telaio	Cv / Q.li / CC / Posti	B/M	Anno	Valore Euro
autovettura	Fiat	Panda	AS 892 FG	13	1	1997	
autovettura	Fiat	Punto	BX 187 RS	14	1	2001	
autocarro	L. Rover		ZA 965 HV	23	Fissa	1999	
autocarro	Iveco		BG 443 BC	35	Fissa	2000	
autocarro	Nissan	King Cab	AM 765 PL	45	Fissa	1990	
autocarro	Fiat		BX 188 RS	18	Fissa	2001	
motocarro	Piaggio		PT 072162	422	Fissa	1999	
motocarro	Piaggio		BF 29692	422	Fissa	2001	
macch. agricola			PT 008670		Fissa	1995	
rimorchio			PT 002348	25	Fissa	1991	
autovettura	Hyundai	I20	EC 163 NG	15	1	2010	
autovettura	Fiat	Punto	ED 170 DW	14	1	2011	
autovettura	Suzuki	Jimny	EF 280 NY	15	11	2010	

Elenco dei veicoli assicurati – COMUNE DI LARCIANO

Tipo	Marca	Modello	Targa o Telaio	Cv. / Q.li / cc / Posti	B/M	Anno	Valore Euro
motocarro	Piaggio	LR	DD 33077	422	Fissa	2008	
motocarro	Piaggio		PT 060193	218	Fissa	1983	
motocarro	Piaggio		BJ 45491	422	Fissa	2002	
autobus	Fiat	A30	PT 216738	35	Fissa	1995	
autobus	Iveco	Fiat 59	AM 792 GT	40	Fissa	1995	
quadriciclo	Piaggio	Poker	PT 071155	422	Fissa	1991	
motociclo	Aprilia		BJ 73519	101	Fissa	2006	
autocarro	Iveco	Fiat 35	PT 281217	35	Fissa	1985	
quadriciclo	Piaggio	Poker	PT 071106	422	Fissa	1991	
autovettura	Fiat	Brava	AS 821 FL	17	4	1998	
autovettura	Fiat	Panda	CS 996 SN	14	10	2005	
autovettura	Fiat	Panda	AM 483 YC	12	7	1997	
autovettura	Fiat	Stilo	CJ 774 RG	18	1	2003	
trattrice agricola	Goldoni	926S	PT 010599		Fissa	1995	
macch. operatrice	FKI	WB70	ABY829	64	Fissa	1999	
macch. operatrice	Grillo	Bee Fly	ABY842	80	Fissa	1999	
macch. operatrice	BCS	104B	ADD453		Fissa	2004	
autobus	Iveco	Fiat 45	AH 711 AY	28	Fissa	1995	
autobus	Iveco	CC80	BP 186 VD	48	Fissa	2001	24.000
autobus	Daimler	AG 906	DM 865 AJ	33	Fissa	2008	24.000
autobus	Daimler	AG 906	DM 866 AJ	33	Fissa	2008	24.000
autovettura	Fiat	Doblò	DY 501 YH	17	Fissa	2010	22.500

Elenco dei veicoli assicurati – COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Tipo	Marca	Modello	Targa o	Cv / Q.li / CC / Posti	B/M	Anno	Valore
motocarro	Piaggio	Ape Poker	AB 30221	442	Fissa	1996	
motocarro	Piaggio	Ape Poker	AD 34556	422	Fissa	1997	
macch. operatrice	Rue	SK714	ADD 302	0	Fissa	2004	
autocarro	Piaggio	LV	AH 331 AT	15	Fissa	1995	
autovettura	Fiat	Panda	AH 501 BG	12	1	1996	
autovettura	Fiat	Punto	AH 632 BF	12	1	1995	
autocarro	Piaggio	Zbrmk	AM 002 YL	15	Fissa	1997	
autovettura	Fiat	Panda	AM 270 YK	13	7	1997	
autovettura	Fiat	Panda	AM 896 YJ	13	9	1997	
autovettura	Fiat	Panda	AS 160 FJ	12	10	1997	
motocarro	Piaggio	Ape Poker	AW 60339	422	Fissa	1992	

segue

segue

Tipo	Marca	Modello	Targa o	Cv / Q.li / CC / Posti	B/M	Anno	Valore
autovettura	Fiat	Panda	BC 063 NT	12	8	1999	
motocarro	Piaggio	Ape Poker	BJ 75006	422	Fissa	2002	
autovettura	Fiat	Brava	BN 026 CA	14	1	2000	
autovettura	Fiat	Punto	BN 027 CA	14	1	2000	
motocarro	Piaggio	Ape Poker	BT 88787	422	Fissa	2004	
motocarro	Piaggio	Ape Poker	BT 88788	422	Fissa	2004	
autovettura	Fiat	Panda	BW 877 AR	13	4	2004	
autocarro	Piaggio	TRME	CB 058 ZC	15	Fissa	2002	
autocarro	Piaggio	S85LV	CB 059 ZC	18	Fissa	2002	
autovettura	Fiat	Punto	CE 157 ZZ	14	4	2003	
motocarro	Piaggio	Ape Poker	DJ 669 RM	15	Fissa	2004	
autobus	Volvo	Barbi	CT 357 CZ	56	Fissa	1984	
autobus	Iveco	Minerva	CW 299 PY	38	Fissa	2005	
autovettura	Citroen	Crc	CY 341 TM	18	11	2006	
autobus	Iveco	Minerva	CW 300 PY	38	Fissa	2005	
autocarro	Fiat	35	CZ 775 CK	35	Fissa	2005	
autocarro	Fiat	IVECO	FI N31527	35	Fissa	1994	
autocarro	Fiat	90 PC S.A.	FO 805845	92	Fissa	1996	
autobus	FIAT	CARVIN	LU 484371	35	Fissa	1989	
motocarro	Piaggio	Ape Poker	PT 057867	218	Fissa	1982	
motocarro	Piaggio	Ape Poker	PT 072096	422	Fissa	1992	
motocarro	Piaggio	Ape Poker	PT 072097	422	Fissa	1992	
motocarro	Piaggio	Ape Poker	PT 072098	422	Fissa	1992	
motocarro	Piaggio	Ape Poker	PT 072100	218	Fissa	1992	
motocarro	Piaggio	Ape Poker	PT 072102	422	Fissa	1992	
autobus	Iveco	Ruggeri	PT 231445	24	Fissa	1981	
autocarro	L. Rover	90HT	PT 295368	24	Fissa	1986	
motociclo	Malaguti	Zim	4217062	50	Fissa	1997	
autobus	Fiat	Iveco	PT 406883	35	Fissa	1992	
macch. operatrice	Komatsu	PC15R	F22759		Fissa	2001	
autocarro	Fiat	110 NC	ZA 134 PT	110	Fissa	1981	
autovettura	Fiat	Punto	YA 858 AA	15	1	2009	
autovettura	Fiat	Brava	YA 857 AA	15	1	2009	
motociclo	Suzuki	DL650	YA 00812	645	Fissa	2009	
motociclo	Suzuki	DL650	YA 00813	645	Fissa	2009	
autovettura	Fiat	Panda	YA 129 AH	14	14	2011	

CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA

Premio imponibile complessivo R.C.A.		euro	..
Imposte R.C.A.		euro	..
Importo per S. S. N.		euro	..

	Totale valori assicurati	Tasso promille	
		Garanzie ARD	
Veicoli speciali	
Autovetture e uso promiscuo	22.500,00
Autocarri	
Autobus	72.000,00
Motocarri	
Motocicli / ciclomotori	
Macchine agricole / operatrici	
Rimorchi	
Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 6		euro	..
Premio imponibile per le garanzie sub C) art. 6		euro	..
Premio imponibile per le garanzie sub D) art. 6		euro	..
Totale premio imponibile B)+C)+D)		euro	..
Imposte A.R.D.		euro	..
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO		euro	..

PAGINA DA **NON** COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA